

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 76/21: “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”. Parere ex articolo 91 del R.I.;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modifiche:

a) sostituire l’articolo 17 con il seguente:

“Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

1. I proventi relativi al titolo di raccolta annuale e semestrale di cui al comma 5 dell’articolo 5, già iscritti a carico del Titolo 3, Tipologia 01, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2022/2024 sono quantificati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in euro 125.000,00 e sono destinati agli interventi previsti al comma 1 dell’articolo 9.

2. Il Fondo regionale indicato al comma 4 dell’articolo 9 è iscritto nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 ed è quantificato nell’importo corrispondente all’entrata prevista al comma 1 pari a euro 125.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Nel Fondo previsto al comma 2 confluiscono, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le risorse che si rendono disponibili, in corrispondenza delle entrate di cui al comma 1, a seguito dell’abrogazione della l.r. 17/2001.

4. I proventi relativi al titolo di raccolta giornaliera di cui al comma 6 dell’articolo 5, da introitare a decorrere dall’anno 2022, nel Titolo 3, Tipologia 01, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2022/2024 sono destinati al finanziamento delle spese indicate al comma 1 bis dell’articolo 9 e sono iscritti, nel limite della medesima entrata, nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

5. Per gli esercizi successivi all’anno 2024 alle autorizzazioni di spesa, quantificate nei limiti delle entrate previste rispettivamente ai commi 1 e 4, si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

6. Per effetto dell’abrogazione della l.r. 17/2001 sono azzerate le relative autorizzazioni di spesa della Tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024).

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.”;

- b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 18 "Disposizioni transitorie e finali" e il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 18.

Il Presidente
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 76/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 132 del 6 maggio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 2 maggio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 117 del 28 aprile 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Amici e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 20 maggio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 maggio 2022;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - sarebbe auspicabile, all'articolo 14 (Sanzioni e vigilanza), mantenere l'impianto sanzionatorio previsto dalla legge regionale n.17/2001 che l'attuale proposta di legge intende abrogare.

Il Presidente
Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 76/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 72 del 6 maggio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 19 maggio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 maggio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1. al comma 9 bis dell'articolo 7 (Limiti e divieti) sono soppresse le seguenti parole: "...Faunistico Venatorie ed...";
2. al comma 2 dell'articolo 12 (Commercializzazione) la parola "professionali" è sostituita dalle seguenti parole: "in base all'articolo 2135 del Codice civile";
3. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 (Sanzioni e vigilanza) ripristinare la formula originaria della sanzione amministrativa pecuniaria: "compresa tra euro 100,00 ed euro 200,00".

Il Presidente
Gianfranco Alleruzzo

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Con l'intervento legislativo in oggetto si intende ridisciplinare l'intera materia della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, abrogando la legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), peraltro già oggetto di modifiche.</p> <p>Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, dove assumono rilievo alcune direttive concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, recepite nel diritto interno.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta in esame concerne prevalentemente la materia "agricoltura", ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Viene tuttavia in evidenza che detta materia risulta strettamente connessa con alcuni settori affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali ad esempio la tutela dell'ambiente.</p> <p>In questo quadro, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta al legislatore statale dettare norme di salvaguardia che "hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto", volte a garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.</p> <p>Posta tale premessa, la proposta non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale di riferimento, costituito essenzialmente dalle seguenti disposizioni: legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).</p> <p>La citata legge 352/1993, nel fissare alcuni principi fondamentali nazionali che risultano puntualmente recepiti dalla presente proposta, persegue un duplice obiettivo, vale a dire un obiettivo ambientale ed un obiettivo sanitario a tutela della salute dei consumatori.</p> <p>Sempre con riguardo alle fonti primarie, si ritiene opportuno un riferimento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio") che ha rivisto profondamente il ruolo delle province che, anche in questo settore, non risultano più Enti competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative.</p> <p>Si osserva altresì che secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il provvedimento riconosce agli enti locali e nello specifico alle Unioni montane, il compito di attuazione di fasi salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche nei territori di propria competenza. Tali enti concorrono a promuovere interventi volti a favorire iniziative formative, scientifiche e divulgative riguardanti gli aspetti di conservazione/tutela ambientale e della salute</p>

	<p>pubblica, nonché al sostegno della promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei.</p> <p>Nel rispetto ed in conformità delle norme statali, la proposta di legge intende altresì introdurre importanti misure di semplificazione amministrativa, idonee al perseguimento di obiettivi quali la riduzione di oneri di natura burocratica a vantaggio dei cittadini e la riorganizzazione dei procedimenti che conducono all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>Si evidenzia in particolare, per quanto attiene alle procedure per l'esercizio della raccolta, che viene eliminata la necessità dell'abilitazione e l'obbligatorietà della frequenza di propedeutici corsi formativi richiesti dalla precedente normativa, allineando in tal modo la Regione Marche alle disposizioni dettate dalla maggior parte delle altre Regioni.</p> <p>Ulteriori norme di semplificazione amministrativa attengono l'introduzione della possibilità di versamento per l'esercizio della raccolta per periodi temporanei; l'esonero dal versamento per i residenti nella Regione con età superiore ai 65 anni; lo snellimento della composizione della commissione d'esame per l'autorizzazione all'esercizio del commercio di funghi epigei freschi e conservati; l'eliminazione dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del tariffario da parte della Giunta regionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento normativo appare pienamente compatibile con le disposizioni dello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale statuisce che la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali.</p> <p>Un'altra importante norma statutaria riconducibile alla materia oggetto dell'intervento normativo è costituita dall'articolo 4, comma 3, laddove è stabilito che la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge contiene l'abrogazione di alcune norme regionali ed in particolare delle seguenti leggi: 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati); 16 aprile 2003, n. 6 (Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A, B e C alla L.R. 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati" e successive modificazioni).</p> <p>Prevede inoltre, nelle disposizioni transitorie e finali, alcune norme per regolare il passaggio definitivo alla nuova disciplina.</p> <p>La previsione di tali norme si rende necessaria anche al fine di garantire le posizioni soggettive dei principali soggetti privati destinatari diretti dell'intervento normativo, quali a titolo esemplificativo i residenti nella Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>Si è ritenuto necessario effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari al quadro normativo di riferimento, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.</p> <p>La proposta di legge prevede altresì, quale strumento di semplificazione normativa, che l'elenco delle specie fungine considerate velenose e tossiche e delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco siano approvati mediante atto deliberativo di Giunta regionale.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non risultano presentate, all'esame del Consiglio regionale, proposte normative in materia analoga.</p>

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della nuova legge ovvero disciplinando la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di preservare il patrimonio naturale e la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 2 (Funzioni della Regione e delle Unioni montane)

L'articolo 2 individua gli enti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, in particolare alle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e alla Regione per il restante territorio.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 3 (Ambiti di raccolta)

L'articolo 3 definisce gli ambiti di raccolta dove è consentita la raccolta dei funghi e disciplina le modalità per riservarsi il diritto di raccolta da parte dei proprietari di boschi. Viene inoltre confermata per le aree naturali protette la raccolta dei funghi nel rispetto dei disciplinari di gestione.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 4 (Esercizio della raccolta)

L'articolo 4 definisce l'esercizio della raccolta ovvero individua i soggetti che possono raccogliere i funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 5 (Titolo per la raccolta)

L'articolo 5 introduce il titolo per la raccolta ed elenca la tipologia di importi previsti per l'esercizio della raccolta. Individua inoltre i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi in assenza del titolo. Definisce inoltre il periodo di validità del titolo per la raccolta, infine individua dove vengono iscritti i proventi del pagamento degli importi nel bilancio regionale.

Si ritiene che tale disposizione non comporta significativi effetti sugli stanziamenti del bilancio vigente tenuto conto dei criteri applicati per la rimodulazione dei titoli per la raccolta e delle disposizioni transitorie che, in particolare, per l'annualità 2022, stabiliscono l'applicazione della disciplina previgente.

Pertanto, i proventi per l'esercizio della raccolta spettanti alla Regione in attuazione di questo articolo sono confermati nella stessa misura di quanto già previsto nelle annualità 2022 e 2023 del bilancio vigente a carico del Titolo 3, Tipologia 01, dello stato di previsione dell'entrata al capitolo 1301020025.

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	1301020025	FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente da azzerare a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge per la medesima finalità

E sono iscritti al nuovo capitolo appositamente istituito e riportato nello schema sottostante:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	scheda cni n.9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge

Tale stanziamento costituisce il limite di copertura della spesa corrispondente prevista dall'articolo 9.

Il comma 6 dell'articolo 5 introduce il titolo giornaliero di raccolta; poichè la disposizione sarà applicata per la prima volta, non è possibile stimare l'eventuale entrata. In ogni caso, la spesa sarà correlata all'importo effettivo accertato.

Articolo 6 (Modalità di raccolta)

L'articolo 6 definisce le modalità per esercitare la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 7 (Limiti e divieti)

L'articolo 7 individua ed elenca i limiti e i divieti da osservare per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 8 (Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico)

L'articolo 8 prevede le autorizzazioni speciali nel caso di comprovati motivi di interesse scientifico.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 9 (Utilizzo delle risorse)

L'articolo 9 definisce le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per l'esercizio della raccolta dei funghi, in particolare individua gli interventi ai quali possono essere destinate le risorse nonché i soggetti beneficiari. Viene inoltre istituito il Fondo regionale per le attività di tutela e valorizzazione ambientale collegate alla raccolta dei funghi epigei e per l'attuazione degli interventi di competenza regionale previsti da questa legge. Il Fondo istituito dall'articolo 9, quantificato in euro 125.000,00 per il 2022, 2023 e 2024 è inteso come limite massimo di spesa commisurato ai proventi e corrisponde a quanto già iscritto nel bilancio vigente a carico del capitolo 2160110162 che viene azzerato a favore del nuovo capitolo.

SPESA PREVISTA							COPERTURA												
MIS- SIONE	PR OG	TIT	CA- PI- TO LO	DESCRI- ZIONE	COMPE- TENZA 2022	COM- PE- TENZA 2023	COM- PE- TENZA 2024	MIS SIONE	P R I O T O G	CA- PI- TOL O	DE- SCRI- ZIONE	DISPO- NIBILI- TA' COM- PE- TENZA 2022	riduzione 2022 acoper- tura oneri PDL	DISPONI- BILITA' COMPE- TENZA 2023	riduzione 2023 a co- pertura oneri PDL	DISPONIBILI- TA' COMPE- TENZA 2024	riduzione 2024 a co- pertura oneri PDL	Anni succes- sivi	FONTE FINAN- ZIAMENTO (Co- munitaria, sta- tale, regionale, finanziata con ri- corso al credito)
16	1	1	CNI	Fondo regio- nale per le attività di tu- tela e valorizza- zione colle- gate alla raccolta dei funghi epigei - cni 2021	125.000, 00	125.00 0,00	125.00 0,00	16	1	1	2160 1101 62	TRA- SFERI- MENT O E GE- STION E DELLA QUOT A RIFE- RITA ALLA TASSA SULLA RAC- COLT A DEI	125.000 ,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Legge di Bilancio	regionale corre- lato all'entrata 1301020025

inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 15 (Disposizioni di attuazione)

L'articolo 15 prevede le disposizioni di attuazione della presente legge, in particolare individua l'adozione degli atti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 16 (Clausola valutativa)

L'articolo 16 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 17 disciplina le disposizioni finanziarie individuando dove sono iscritti i proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata e la Missione dove è iscritto il finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 9 di questa legge.

Si rinvia alle tabelle riportate nella descrizione dell'articolo 5 e dell'articolo 9.

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 19 (Abrogazioni)

L'articolo 19 elenca gli articoli o le norme che sono o restano abrogati.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

